

**CIRCOLARE N. 22 DEL 15 LUGLIO 2015**

**IMPOSIZIONE DIRETTA**

## **Sostituti d'imposta – Modello 770/2015 Semplificato**

## **ABSTRACT**

La circolare illustra le principali novità normative che interessano la compilazione del modello 770/S/2015 che i sostituti di imposta dovranno trasmettere entro il 31 luglio 2015.

## **PROVVEDIMENTI COMMENTATI**

---

**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2015**

**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 maggio 2015**

---

## **INDICE**

Introduzione	p. 4
Le principali novità normative che incidono sulla compilazione del modello	p. 4

## Introduzione

I sostituti d'imposta che hanno corrisposto, nel 2014, redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate, tramite il modello 770/S/2015, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nonché gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti.

Il modello 770/S/2015 riepiloga, dunque, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti sostituiti nonché i dati contributivi, previdenziali e assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta nell'anno 2014 per il periodo d'imposta precedente.

Il modello e le relative istruzioni sono stati approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2015, come modificato dal successivo provvedimento dell'11 maggio 2015; entrambi i provvedimenti sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate, in conformità alle previsioni dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007<sup>1</sup>.

Per i compensi erogati nel corso del 2014, il termine entro cui i sostituti d'imposta devono trasmettere telematicamente il modello 770/S/2014 è fissato al 31 luglio 2015.

In prossimità della scadenza di tale termine di trasmissione, segnaliamo le principali novità normative che hanno interessato la compilazione del modello 770/S/2015.

## Le principali novità normative che hanno inciso sulla compilazione del modello

Le novità normative che hanno inciso sulla determinazione del reddito imponibile si riflettono soprattutto sulla parte B ("Dati fiscali")<sup>2</sup> del modello, parte nella quale devono essere certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi assoggettati a ritenuta d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli

<sup>1</sup> Tale disposizione prevede che, per esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori dell'Agenzia delle entrate sui rispettivi siti si sostituisce alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

<sup>2</sup> Come precisato dalle istruzioni, gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

assoggettati a tassazione separata, nonché gli oneri di cui si è tenuto conto nella determinazione dell'imposta e delle ritenute e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel punto 1 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati per i quali è possibile fruire della **detrazione per lavoro dipendente** di cui all'art. 13, comma 1, del TUIR al netto degli oneri deducibili specificamente individuati nei punti 142 e 161, del c.d. contributo di solidarietà evidenziato al punto 171 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.

Ricordiamo che l'art. 1, comma 127, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha previsto, a decorrere dal 2014, una rimodulazione della misura delle detrazioni e degli scaglioni del reddito complessivo di riferimento per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 13 del TUIR. A seguito di tali modifiche, il primo comma dell'art. 13 TUIR prevede che *“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:*

*a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;*

*b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;*

*c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro”.*

Rispetto alla previgente formulazione della medesima disposizione, sale dunque da 1.840 a 1.880 euro la detrazione, sempre da rapportare al periodo di lavoro nell'anno, spettante ai titolari di un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro. Risultano, invece, confermati nella misura di 690 euro e 1.380 euro gli importi minimi della detrazione rispettivamente spettante per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato. È stata inoltre modificata la formula per calcolare la detrazione spettante alla seconda fascia prevista dal citato art. 13 del TUIR che ora

riguarda i redditi superiori a 8.000 euro e fino ai 28.000 euro (in precedenza – ricordiamo – la seconda fascia riguardava i redditi superiori a 8.000 e fino a 15.000 euro): a seguito della suddetta novità normativa, la misura della detrazione si ottiene aggiungendo a 978 euro il risultato del prodotto tra 902 euro e l'ammontare corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro. Per redditi superiori a 28.000 e fino a 55.000 euro, la detrazione è pari a 978 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro.

A seguito della delineata rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati è stato, inoltre, abrogato il comma 2 dell'art. 13 del TUIR che prevedeva un "correttivo" alla detrazione in esame per i redditi compresi tra i 23.000 e i 28.000 euro.

Sul punto 1 della parte Dati fiscali, per quanto riguarda in particolare i **redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero** e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 51 del TUIR<sup>3</sup>, ha inciso il decreto 23 dicembre 2013, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha fissato le retribuzioni convenzionali per l'anno 2014. Le istruzioni al modello precisano che qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD). Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, occorre indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 6.700), di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE).

La compilazione del modello risente altresì delle numerose modifiche apportate al regime delle detrazioni. La prima novità ha riguardato il regime di **detrazione relativa ai premi assicurativi per rischio morte o invalidità permanente**. A decorrere dal 2014, l'art. 12 del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 ha ridotto la detrazione sui premi assicurativi per rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto), portando a 530 euro il tetto massimo su cui calcolare la detrazione del 19 per cento. A decorrere dal periodo

<sup>3</sup> Si tratta dei redditi di lavoro dipendente derivante dall'attività prestata all'estero da soggetti ivi residenti per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro. Tali redditi sono determinati forfetariamente sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, la medesima norma ha, tuttavia, altresì fissato, a 1.291,14 euro la soglia dell'importo massimo su cui calcolare la detrazione per i **premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**, al netto dei predetti premi aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Sempre in materia di detrazioni, ricordiamo che l'art. 15, commi 2 e 3, della legge n. 96 del 6 luglio 2012 aveva modificato la disciplina contenuta nella lett. *i-bis*) dell'art. 15 del TUIR a decorrere dal 1° gennaio 2013, trasferendo nel nuovo comma 1.1 dell'art. 15 del TUIR la disciplina della **detrazione IRPEF spettante per le erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS e di iniziative umanitarie**, al fine di elevarne la misura dal 19 al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014<sup>4</sup>; e mantenendo nella lett. *i-bis*) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR solo la disciplina della detrazione IRPEF spettante per i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, in relazione ai quali resta ferma la misura del 19 per cento.

La legge n. 96 del 2012 era intervenuta anche sul regime della **detrazione IRPEF prevista in relazione alle erogazioni liberali in denaro a favore di movimenti e partiti politici**. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'art. 7, comma 1, della citata legge aveva, in particolare, precisato l'ambito soggettivo di applicazione della detrazione prevista dal comma 1-*bis*) dell'art. 15 del TUIR ed elevato la misura di tale detrazione dal 19 al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dal 2014. Il comma 1-*bis*) dell'art. 15 TUIR è stato poi abrogato dall'art. 14 del decreto legge n. 149 del 2013. A disciplinare le detrazioni a favore dei partiti politici è oggi l'art. 11 del citato decreto legge n. 149, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 13 del 2014, ove è previsto che, a decorrere dall'anno 2014, le erogazioni a favore dei partiti politici si detraggono nella misura del 26 per cento, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui. Oltre l'importo di 30.000 euro non è riconosciuta alcuna detrazione.

Le istruzioni al modello prevedono che nei punti 71, 73, 75, 77, 79 e 81 debba essere indicato il codice relativo all'onere detraibile per cui spetta la detrazione dall'imposta

<sup>4</sup> La suddetta disciplina, peraltro, è stata nuovamente modificata dal comma 137 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2015 che ha incrementato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'importo delle detrazioni e deduzioni previste rispettivamente dagli artt. 15 e 100 del TUIR, in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'OCSE. In particolare, la detrazione dall'IRPEF lorda è passata al 26 per cento delle erogazioni liberali di importo non superiore a 30.000 euro (in luogo dei pregressi 2.065 euro).

lorda nella misura del 19 e del 26 per cento indicato nelle tabelle A e B poste in appendice alle medesime istruzioni. Nei punti 72, 74, 76, 78, 80 e 82 deve essere indicato l'importo dell'onere detraibile relativo al codice riportato nei precedenti punti. Le istruzioni al modello ricordano che gli oneri detraibili contenuti nei suddetti punti devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti nonché al lordo delle franchigie previste dalle norme che li regolano.

L'art. 7 del decreto legge n. 47 del 2014 ha introdotto un'ulteriore **detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali**. La norma prevede infatti che *“Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a: a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41”*. Tale detrazione deve essere riportata nel punto 109 insieme alle altre detrazioni previste dall'art. 16, commi 01-1ter, del TUIR che hanno trovato capienza nell'imposta lorda diminuita nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR<sup>5</sup>. Le istruzioni al modello precisano che nel caso in cui nel corso dell'anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione indicate nei commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR e con il codice 5 la tipologia di canone di locazione di cui all'art. 7 del decreto legge n. 47 del 2014, il numero di giorni per i quali l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detrazione. Nel punto 110 deve essere indicato l'importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d'imposta di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR e al comma 2 dell'art. 7 del decreto legge n. 47 del 2014 che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR. Nel punto 111 va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR e al comma 2 dell'art. 7 del decreto legge n. 47 del 2014 non

<sup>5</sup> Pur non riguardando la compilazione del punto in esame, per mera completezza, ricordiamo che l'art. 7 del decreto legge n. 91 del 2014 ha inserito nella norma relativa alle detrazioni per canoni di locazione il comma 1-quinquies<sup>1</sup> il quale prevede che *“Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta”*.



riconosciuto dal sostituto. Le istruzioni al modello ricordano che, in caso di compilazione del suddetto punto 111, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BI) che il contribuente titolare dei soli redditi certificati dal sostituto d'imposta può chiedere, in dichiarazione, il rimborso della detrazione non fruita. Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, è necessario indicare nel punto 112 l'ammontare di detto credito recuperato.

Al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, l'art. 1 del decreto legge n. 66 del 2014 ha riconosciuto, per il solo anno 2014, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di determinate categorie di redditi ad esso assimilati, per i quali l'imposta lorda determinata sui predetti redditi sia stata di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del primo comma dell'art. 13 del TUIR un credito d'imposta – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – rapportato al periodo di lavoro nell'anno (**c.d. Bonus IRPEF**). Il credito è pari a 640 euro e spetta nell'intera misura se il reddito complessivo non supera i 24.000 euro; se, invece, il reddito complessivo è superiore al predetto limite, il credito è attribuito in misura decrescente fino ad azzerarsi a fronte di un reddito superiore a 26.000 euro e spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro<sup>6</sup>.

Come indicato nelle istruzioni al modello, nel punto 119 deve essere indicato il codice "1" se il sostituto d'imposta ha riconosciuto il bonus al dipendente e lo ha erogato, in tutto o in parte; "2" se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto il bonus oppure lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato neppure in parte. Nel punto 120 deve essere riportato l'importo del bonus che il sostituto ha erogato e nel punto 121 l'importo del bonus che il sostituto ha riconosciuto ma non erogato al dipendente. Le istruzioni al modello ricordano che, nel caso di precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d'imposta

<sup>6</sup> Per ulteriori indicazioni si vedano le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 8/E e 9/E del 2014. Segnaliamo che il cd. bonus IRPEF, inizialmente previsto in via sperimentale, è stato posto a regime dalla legge di Stabilità 2015 (cfr.: art. 1, comma 12, della legge n. 190 del 2014). In particolare, tale legge, modificando il comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR, ha previsto in maniera stabile, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, l'attribuzione del suddetto credito introdotto dal decreto legge n. 66. In quella sede, peraltro, è stato precisato che ai fini della determinazione del reddito complessivo valido per definire la spettanza del credito non si applicano le disposizioni agevolative riguardanti il rientro dei "cervelli" previste dall'art. 3, comma 1, della legge n. 238 del 2010, quelle relative al rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero previste dall'art. 44, comma 1, del decreto legge n. 78 e, infine, quelle riguardanti il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero disposte dall'art. 17, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008 (cfr.: art. 1, comma 13, della legge n. 190 del 2014).

che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti al fine della compilazione della presente sezione. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, si debba procedere al recupero del bonus IRPEF precedentemente riconosciuto, occorre indicare nel punto 122 l'ammontare del suddetto bonus recuperato. Il provvedimento di modifica alle istruzioni ha precisato che *“qualora nella presente sezione siano stati indicati dati relativi a Certificazioni Uniche rilasciate da altri sostituti d'imposta nei campi da 123 a 126 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo 127 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta”*.

La compilazione dei punti da 171 a 174 riguarda l'applicazione del **contributo di solidarietà**. Come si ricorderà, l'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, *“in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea”*, aveva introdotto, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo. Il suddetto contributo di solidarietà è stato prorogato per un altro triennio, dal 2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della legge n. 147 del 2013 ed è stato precisato che *“Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486 [quelli cioè corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS], fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto”*.

Nel punto 171 deve essere indicato l'importo trattenuto dal sostituto a titolo di contributo di solidarietà. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2014, il sostituto è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà. Nel punto 172 deve essere indicato l'importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già ricompresi nel punto 171. Nel punto 173 deve essere indicato l'ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di solidarietà applicato in base all'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013. Nel punto 174 deve essere riportato l'ammontare del contributo di solidarietà dovuto sui trattamenti pensionistici riportati nel punto 173.

Nei punti da 201 a 205 devono essere indicati gli importi relativi alle componenti accessorie alla retribuzione corrisposte per l'incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato.

Ricordiamo che la volontà legislativa di ancorare la **tassazione agevolata degli elementi retributivi premianti** alla contrattazione collettiva decentrata, introdotta dall'art. 53 del decreto legge n. 78 del 2010, è stata inizialmente confermata dal decreto legge n. 98 del 2011 che ha riproposto anche per il 2012 la disciplina di favore precedentemente prevista seppur con alcune modificazioni<sup>7</sup>.

La legge di stabilità 2013<sup>8</sup> ha successivamente prorogato anche per gli anni 2013 e 2014 la tassazione agevolata della c.d. retribuzione incentivante, sempre rinviando la fissazione delle concrete modalità attuative a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il 2014, il decreto ministeriale emanato il 19 febbraio 2014 ha fissato a 3.000 euro il limite massimo degli importi suscettibili di beneficiare della tassazione agevolata e a 40.000 la soglia di reddito dei possibili beneficiari<sup>9</sup>.

In relazione a tale tassazione agevolata, nel punto 201 del modello deve essere indicata la quota della somma erogata per l'incremento della produttività del lavoro fino a 3.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Nel punto 201 devono essere indicati: a) l'intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c), del decreto legge n. 93 del 2008 nonché le indennità o maggiorazioni di turno<sup>10</sup>; b) la quota di sgravio contributivo

<sup>7</sup> L'art. 26 del decreto legge n. 98 del 2011, in particolare, prevedeva: "per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro". La definizione dell'importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva nonché del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non poteva fruire della tassazione agevolata del salario di produttività era demandata dalla legge n. 183 del 2011 a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>8</sup> Cfr.: art. 1, commi 481 e 482, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

<sup>9</sup> Si vedano la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E del 30 aprile 2013, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e la risposta ad interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 21 del 1° luglio 2013.

<sup>10</sup> Si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 83 del 2010.

concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione, sulle suddette somme, dell'imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato.

A seguito della compilazione del punto 201, nelle annotazioni (cod. BX) deve essere certificato che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale; tale certificazione assolve all'obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 47 del 2010.

Nel caso in cui sull'importo indicato al punto 201 sia stata applicata l'imposta sostitutiva del 10 per cento occorre indicare tale imposta nel punto 202. Nel punto 203 deve essere riportato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Nel caso in cui il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di dette somme non eccedenti i 3.000 euro, tale importo, oltre ad essere ricompreso nel punto 1, dovrà essere indicato anche nel punto 201, avendo cura di barrare il punto 204. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 202. Nelle annotazioni (cod. AF) dovrà essere riportata la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme.

Nel caso in cui le somme erogate per l'incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR (ad esempio le indennità di volo), occorre indicare: a) nel punto 201 le somme che concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR; b) nel punto 205 l'ammontare che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR; c) nel punto 202, nel caso in cui sia stata applicata l'imposta sostitutiva, l'ammontare dell'imposta pari al 10 per cento della somma degli importi indicati nei punti 201 e 205. Sempre con riferimento a queste somme, nel caso in cui sia stata applicata la tassazione ordinaria (e quindi sia stato barrato il punto 204), nel punto 1 dovrà essere ricompreso esclusivamente l'importo indicato nel punto 201.

Il Direttore Generale

**Micossi**